

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"COMUNITÀ GIOVANILE - Ente del Terzo Settore"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione denominata "COMUNITÀ GIOVANILE - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "COMUNITÀ GIOVANILE - ETS" (d'ora innanzi, la "Associazione") e assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 L'adozione e l'utilizzo da parte dell'Associazione della predetta denominazione, e in ogni caso della dicitura "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ARTICOLO 2 Sede

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Conegliano (TV).

2.2 L'Organo di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3 Il trasferimento di sede all'interno del Comune non comporta modifica Statutaria.

ARTICOLO 3 Durata

3.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 4 Scopo

4.1 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

ARTICOLO 5 Oggetto

5.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto c dell'art. 5 D.lgs. 117/2017);

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (punto i dell'art. 5 D.lgs. 117/2017);
- c) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (punto s dell'art. 5 D.lgs. 117/2017);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d dell'art. 5 D.lgs. 117/2017);
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (punto q dell'art. 5 D.lgs. 117/2017)

5.2 A titolo meramente esemplificativo, tali attività potranno consistere nelle seguenti azioni:

- a) mettere in atto, anche con l'aiuto di terzi estranei all'Associazione medesima, tutte le iniziative ritenute idonee alla prevenzione cura e reinserimento sociale a qualsiasi titolo di portatori di disagio;
- b) organizzare e condurre Comunità che abbiano come scopo fondamentale quello dell'Associazione stessa;
- c) organizzare e partecipare ad attività di carattere sociale, come convegni, pubblicazioni e altre iniziative territoriali;
- d) organizzare attività per il supporto, recupero e reinserimento sociale;
- e) organizzare e offrire servizi specifici di assistenza psicologica e supporto socio-educativo.

5.3 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi del CTS.

5.4 L'Associazione può associarsi e svolgere le sue attività in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private nell'ambito degli scopi statutari.

ARTICOLO 6 Volontari e lavoratori dipendenti

6.1 L'Associazione può avvalersi di Volontari e di lavoratori dipendenti nei limiti e alle condizioni previste dalla Normativa Applicabile.

6.2 L'Organo di Amministrazione può approvare un Regolamento per definire il ruolo e le responsabilità dei volontari all'interno della struttura operativa, al fine di garantire una collaborazione coordinata con il personale professionale.

Titolo II - Associati

ARTICOLO 7 Definizione di Associato

7.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Associazione, siano ammesse a parteciparvi dopo averne fatto domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a collaborare con continuità per il perseguimento delle finalità dell'Associazione e a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

7.2 Possono presentare Domanda ed essere Associati anche enti che condividono le finalità dell'Associazione. In questo caso, i diritti derivanti dalla qualifica di Associato sono esercitati dal Rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato. In caso di delega, questa deve avvenire in forma scritta.

7.3 L'Organo di Amministrazione è preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda di ammissione. L'Organo di Amministrazione delibera in merito all'approvazione o respingimento della domanda a maggioranza Assoluta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

7.4 L'Organo di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato, a mezzo PEC o e-mail con ricevuta di ritorno da inviarsi all'indirizzo comunicato dal richiedente nella domanda di ammissione, ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale respingimento della domanda dovrà essere motivato dal medesimo organo entro otto giorni dalla deliberazione di respingimento, a mezzo PEC o e-mail con ricevuta di ritorno da inviarsi all'indirizzo comunicato dal richiedente nella domanda di ammissione. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, appositamente convocata per deliberare o in occasione della successiva convocazione.

7.5 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno della comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

7.6 L'Associato, all'atto di ammissione, è obbligato al versamento la Quota Associativa Annuale.

7.7 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Ordinari, i quali sono gli Associati non rientranti nelle categorie successive, che hanno un interesse diretto o indi-

retto alla realizzazione dello scopo dell'Associazione e che vogliono contribuire materialmente o idealmente alle finalità della stessa e usufruire a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dall'Associazione;

b) Sostenitori i quali sono gli Associati persone fisiche che oltre al versamento del contributo Associativo annualmente stabilito dall'Organo di Amministrazione, concorrono finanziariamente a sostenere l'Associazione;

c) Operatori e collaboratori: i quali sono gli Associati che si impegnano nelle attività specifiche dell'Associazione, ovvero che prestano la propria competenza professionale per sostenere l'attività della stessa;

d) Onorari i quali sono gli Associati persone fisiche che si sono distinti per particolari comportamenti e servizi che hanno reso all'Associazione dandole lustro e aiutandola a conseguire il suo scopo.

7.8 Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.9 Tutti gli Associati, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, in particolare hanno tutti diritto ad un voto e sono tenuti a pagare la Quota Associativa Annuale determinata dall'Organo di Amministrazione.

7.10 Il numero degli Associati è illimitato.

7.11 La qualità di Associato non è trasmissibile.

7.12 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

ARTICOLO 8 Perdita della qualifica di associato

8.1 La qualifica di associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Recesso;
- c) Esclusione per morosità o indegnità.

ARTICOLO 9 Recesso dell'Associato

9.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

9.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

9.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante posta elettronica con avviso di ricevimento o lettera raccomandata.

9.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte dell'Associazione.

9.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al

pagamento dell'intera Quota Associativa Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ARTICOLO 10 Esclusione dell'Associato

10.1 L'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione per i membri dell'Associazione che si rendano gravemente inadempienti rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di Associato, per gravi motivi e per indegnità.

10.2 L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dall'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della Quota Associativa Annuale.

10.3 L'indegnità è sancita dall'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste in seduta ordinaria.

10.4 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente dell'Organo di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

10.5 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante posta elettronica certificata o, in assenza di indirizzo PEC, posta elettronica con avviso di ricevimento.

10.6 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

10.7 L'associato destinatario della deliberazione di esclusione può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli venga notificata la deliberazione di esclusione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 24, comma terzo, Codice Civile.

10.8 I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

ARTICOLO 11 Patrimonio dell'Associazione

11.1 Il patrimonio dell'Associazione si compone di:

a) un fondo di dotazione, il cui complessivo valore è di Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il valore di tale fondo deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo am-

ministrativo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente;

b) un fondo di gestione, costituito dal patrimonio eccedente il fondo di dotazione nel quale confluiscono gli avanzi di gestione.

ARTICOLO 12 Entrate

12.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) le Quote Associative Annuali;
- b) i contributi straordinari degli Associati;
- c) i contributi e le elargizioni di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, le donazioni, i lasciti testamentari, liberalità che non abbiano specifica destinazione a patrimonio dell'Associazione;
- d) i contributi e apporti derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) le sponsorizzazioni
- g) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

ARTICOLO 13 Quota Associativa Annuale

13.1 L'Organo di Amministrazione entro il mese di dicembre di ogni anno stabilisce l'importo, per l'anno successivo, della quota al cui versamento è obbligato ogni Associato (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

13.2 L'Organo di Amministrazione può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione dell'Organo di Amministrazione inerente all'entità della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

ARTICOLO 14 Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

14.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie

e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

14.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile.

14.1 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. L'Associato, in ogni caso, ha facoltà di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 15 Destinazione degli utili e del patrimonio

15.1 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

15.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 16 Patrimoni destinati a uno specifico affare

16.1 Ove ne ricorrano i presupposti, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c..

Titolo IV - Degli organi Associativi

ARTICOLO 17 Organi dell'Associazione

17.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");

- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente dell'Organo di Amministrazione (d'ora innanzi, il "**Presidente**") e il Vice Presidente dell'Organo di Amministrazione (d'ora innanzi, il "**Vice Presidente**");
- d) l'**Organo di Controllo**, anche monocratico, se nominato;
- e) il **Revisore Legale** (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- f) il Segretario, se nominato;
- g) il Tesoriere, se nominato.

17.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

ARTICOLO 18 Principi generali

18.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

18.2 Ogni Associato in regola con il pagamento della Quota Annuale ha diritto di intervenire all'Assemblea.

18.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

18.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ARTICOLO 19 Competenze dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri dell'Organo di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente e ne dispone la revoca;
- c) nomina, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo
- f) approva il bilancio sociale, quando previsto;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione dell'Organo di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- i) stabilisce, se previsti, i compensi spettanti ai membri dell'Organo di Amministrazione;
- j) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

19.2 L'Assemblea, inoltre, in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o del-

lo statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 20 Convocazione dell'Assemblea

20.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, in regola con il pagamento della quota annuale, e può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

20.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dall'Organo di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare:

a) il Bilancio consuntivo, redatto come previsto dalla Normativa Applicabile;

b) il Bilancio preventivo.

20.3 L'Assemblea è altresì convocata dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati o dall'Organo di Controllo, se nominato.

20.4 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

20.5 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

20.6 L'Assemblea, anche in assenza di formale convocazione, è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

ARTICOLO 21 Presidenza dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra gli Associati presenti.

21.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario dell'Assemblea e, se ritiene, due scrutatori. Il Segretario dell'Assemblea assiste il Presidente e redige il verbale.

21.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea, il Segretario dell'Assemblea ed eventualmente gli scrutatori sottoscrivono.

ARTICOLO 22 Deliberazioni dell'Assemblea

22.1 Fatti salvi eventuali altri quorum previsti dalla Normativa Applicabile o dal presente Statuto l'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

22.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

22.3 L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione con oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

22.4 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato purché non sia membro dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due Associati.

22.5 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri dell'Organo di Amministrazione non hanno voto.

22.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

ARTICOLO 23 Assemblea in audio-video collegamento

23.1 Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

23.2 Ove ammesso dalla legge, nell'avviso di convocazione

può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

23.3 La riunione, salvo che sia riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Organo di Amministrazione

ARTICOLO 24 Competenze dell'Organo di Amministrazione

24.1 L'Organo di Amministrazione (denominato anche "Consiglio Direttivo") è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

24.2 All'Organo di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea, ad eccezione di quelli riservati dalla Legge e dal presente statuto all'Assemblea, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri dell'Organo di Amministrazione solo congiuntamente. Ai Consiglieri delegati spetterà la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

24.3 All'Organo di Amministrazione compete di:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Tesoriere e il Segretario e disporre la revoca;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

24.4 L'Organo di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ARTICOLO 25 Composizione dell'Organo di Amministrazione

25.1 L'Organo di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

25.2 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'incapace, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

25.3 L'Assemblea con una prima votazione eleggerà il Presidente e con una seconda eleggerà gli altri membri dell'Organo di Amministrazione, dei quali colui che avrà riportato più voti sarà il Vice Presidente.

25.4 L'Organo di Amministrazione può nominare nel proprio ambito anche un Segretario e un Tesoriere.

25.5 I Consiglieri sono rieleggibili.

ARTICOLO 26 Compensi e rimborsi all'Organo di Amministrazione

26.1 A favore di coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

26.2 È consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

26.3 Le spese per essere rimborsate dovranno essere previamente autorizzate e adeguatamente documentate.

ARTICOLO 27 Durata dell'Organo di Amministrazione

27.1 L'Organo di Amministrazione dura in carica cinque anni.

27.2 Nell'ipotesi in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, qualora non venga meno la maggioranza dell'Organo di Amministrazione, L'Organo di Amministrazione procederà ad operare con i Consiglieri rimasti in carica e si provvederà alla nomina dei sostituti alla prima assemblea successiva.

27.3 Nel caso in cui venga a mancare invece la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Organo di Amministrazione e deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo organo.

ARTICOLO 28 Convocazione dell'Organo di Amministrazione

28.1 L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato.

28.2 La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

28.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

28.4 L'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

ARTICOLO 29 Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione

29.1 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

29.2 L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presiden-

te o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

29.3 Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

29.4 In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.5 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza dell'Organo di Amministrazione.

29.6 Le decisioni adottate dall'Organo di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

29.7 L'Organo di Amministrazione può svolgersi anche con le modalità di cui all'art. 23 del presente Statuto.

ARTICOLO 30 Responsabilità dei Consiglieri

30.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

ARTICOLO 31 Presidente

31.1 Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è il rappresentante legale dell'Associazione.

31.2 Al Presidente dell'Organo di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione;
- e) di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno e nei limiti dei suoi poteri, procure speciali anche a soggetti estranei all'Organo di Amministrazione per determinati atti o categorie di atti.

31.3 Ad ogni riunione dell'Organo di Amministrazione il

Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

31.4 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 32 Vice Presidente

32.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

32.2 Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 33 Segretario

33.1 Il Segretario, se nominato,

a) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

b) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

33.2 Il Segretario inoltre, quando nominato, cura la tenuta:

- a) del Libro Verbali delle Assemblee;
- b) del Libro Verbali dell'Organo di Amministrazione;
- c) del Libro degli Associati.

ARTICOLO 34 Tesoriere

34.1 Il Tesoriere, se nominato:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne l'Organo di Amministrazione.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisore Legale

ARTICOLO 35 Composizione dell'Organo di Controllo

35.1 Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

35.2 Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti e nel proprio ambito nomina un Presidente dell'Organo di Controllo.

35.3 In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.

35.4 Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effet-

to dal giorno in cui ricevono dal Presidente dell'Organo di Amministrazione la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi

35.5 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

35.6 L'Organo di Controllo può esercitare anche la Revisione Legale dei conti; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

35.7 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

35.8 Nel caso di Organo di Controllo collegiale non tenuto alla revisione legale, almeno uno dei membri deve appartenere a una delle seguenti categorie:

- a) soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- b) soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- c) soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

35.9 In caso di Organo di Controllo monocratico l'unico soggetto deve appartenere ad una delle categorie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 36 Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

36.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuri-

diche, perdano tali predette loro qualità.

ARTICOLO 37 Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

37.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo all'Organo di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

37.2 L'Organo di Controllo partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 38 Convocazione e deliberazioni dell'Organo di Controllo in forma collegiale

38.1 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

38.2 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

38.3 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

38.4 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

38.5 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

38.6 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

38.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la di-

chiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

38.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

38.9 Il Collegio dei Controllori può svolgersi nelle modalità di cui all'art. 23 del presente Statuto.

ARTICOLO 39 Compenso dell'Organo di Controllo

39.1 Il compenso a favore dei membri dell'Organo di Controllo può essere previsto dall'Assemblea, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

ARTICOLO 40 Esercizio della funzione di revisione legale

40.1 La funzione di revisione legale nei casi richiesti dalla Normativa Applicabile, se non assunta dall'Organo di Controllo, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 41 Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

41.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

ARTICOLO 42 Esercizi

42.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno

ARTICOLO 43 Bilancio di esercizio e scritture contabili

43.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

43.2 Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione.

43.3 Se l'Associazione dovesse esercitare la propria attività principalmente in forma di impresa commerciale dovrà tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 CC e redigere e depositare il Bilancio di esercizio ai sensi degli art. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter CC fatta salva la possibilità di continuare a usare gli schemi di cui al comma 2 del presente articolo come previsto dall'art. 13, comma 5 CTS.

43.4 Unitamente al bilancio consuntivo dovrà essere predisposto anche quello preventivo per l'anno in corso.

43.5 La bozza di Bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

43.6 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile

ARTICOLO 44 Bilancio sociale

44.1 Per ogni esercizio è predisposto, ove ricorressero i presupposti, il Bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 45 Libri dell'Associazione

45.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

45.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

45.3 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. L'Organo di Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi

45.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione è tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, se nominato, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro.

45.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

ARTICOLO 46 Devoluzione del patrimonio

46.1 L'Associazione si scioglie per:

- a) delibera dell'Assemblea;
- b) inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni;
- c) il venir meno della pluralità degli Associati per oltre un anno.

46.2 In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Titolo VII - Arbitrato

ARTICOLO 47 Clausola compromissoria

47.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi, tra gli Organi, tra i membri degli Organi, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

47.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Treviso-Belluno.

47.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

47.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 460/97

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Runts"